

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3851 del 31/07/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' SCM GROUP SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA EMILIA, 77 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA EMILIA, 77. MODIFICA AUA N. 1270 DEL 17/03/2020 RETTIFICATA CON PROVVEDIMENTO N. 46 DEL 09/01/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4010 del 31/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno LUGLIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' SCM GROUP SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA EMILIA, 77 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA EMILIA, 77.  
MODIFICA AUA N. 1270 DEL 17/03/2020 RETTIFICATA CON PROVVEDIMENTO N. 46 DEL 09/01/2023**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 01/04/2023 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2023/57982 del 03/04/2023 (pratica ARPAE n. 15379/2023) dalla **Società SCM Group Spa** (C.F./P.IVA 00126480409), avente sede legale e produttiva in Comune di Rimini, Via Emilia, 77 intesa ad ottenere **modifica di Autorizzazione Unica Ambientale** comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - (modifica sostanziale - competenza Arpae);*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico - (modifica sostanziale - competenza Comune);*

DATO ATTO che la **Società SCM Group Spa** è autorizzata con Provvedimento n. 1270 del 17/03/2020 rettificato con provvedimento n. 46 del 09/01/2023 ai sensi del D.P.R. n.59/2013 per la sede produttiva di Rimini, Via Emilia, 77 ;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **produzione macchine per la lavorazione del legno**;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 05/04/2023 PG/2023/0060282 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 s.m.i.;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico L.447/95 nei tempi previsti dalla Conferenza;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in qualità di ente competente con nota del 05/04/2023 prot. n.119179/2023 acquisito da Arpae in data 03/05/2023 con PG/2023/76641 ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 dal punto di vista urbanistico;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 14/06/2023 PG/2023/104171;

RITENUTO opportuno revocare il precedente provvedimento n. 1270 del 17/03/2020 rettificato con provvedimento n. 46 del 09/01/2023, al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento;

### **DETERMINA**

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, la modifica di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società SCM Group Spa** avente sede legale in Comune di Rimini, Via Emilia, 77(C.F./P.IVA 00126480409) per l'esercizio dell'attività di “**produzione macchine per la lavorazione del legno**” nello stabilimento sito in **Comune di Rimini, Via Emilia, 77** fatti salvi i diritti di terzi comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi -( modifica sostanziale -competenza Arpae);*
  - *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico - (modifica sostanziale -competenza Comune);*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - . l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
  - 2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - . ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - 2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

- 2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
  5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP n. 0132468/2019 del 15/05/2019 territorialmente competente ed è rinnovabile (scadenza 14/05/2034). A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
  6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
  7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
  8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
  9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
  10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
  11. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini,, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpae Servizio Territoriale APA Est Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
  12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
  13. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Con il presente atto vengono revocati i provvedimenti n. 1270 del 17/03/2020 e n. 46 del 09/01/2023 rilasciati dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;
16. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
17. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
18. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI

Nello stabilimento in oggetto, la società svolge attività di “*Produzione macchine per lavorazione legno*”.

Nel sito in oggetto si realizzano centri di lavoro a controllo numerico.

L’attività si svolge per circa 250 giorni all’anno.

Il ciclo produttivo comprende la progettazione di macchine per la lavorazione del legno nonché il loro successivo assemblaggio, che avviene all’interno dei reparti di montaggio presenti presso la sede operativa, una volta realizzati i componenti da parte di aziende esterne.

Le macchine possono essere prodotte in piazzola o in linea di montaggio in funzione del modello.

Al termine del montaggio si testa la precisione della macchina eseguendo piccole fresature e forature su di un pannello standardizzato in legno o in materiale assimilabile. In questa fase si ha una minima produzione di trucioli di legno. Infine la macchina completata e collaudata viene imballata e caricata sui mezzi di trasporto.

Le variazioni richieste con la presente istanza di modifica sostanziale consistono in:

- soppressione del punto di emissione **E03** “Saldatura”;
- spostamento del punto di emissione **E60** “Aspirazione per dimostrazione macchine”
- soppressione del punto di emissione **E61** “Assemblaggio”;
- installazione dei punti di emissione denominati **E68** “Lavapezzi” – **E69** “saldatura” – **E70** “Cabina di verniciatura” – **E71** “Aspirazione linea di produzione”.

Nello specifico la Società dichiara che il ciclo produttivo ora previsto è articolato nelle seguenti singole specifiche attività/operazioni:

A supporto del montaggio vi sono anche operazioni a corredo: quella che prevede la fusione e rimozione dei residui di colla tipo EVA presenti nelle macchine in revisione, da cui si genera il punto di emissione **E65** (revisione - ESISTENTE) e quella che invece si prevede di realizzare e che consiste nella pulizia di pezzi meccanici in alluminio per mezzo del lavaggio con uno specifico prodotto alcalino, eseguito in una vasca chiusa che si prevede di installare e da cui sarà generato il punto di emissione **E68** (lavaggio - NUOVO).

Terminato il processo di montaggio di ciascuna macchina prodotta, inizia la fase di collaudo. A tal fine vengono forati e/o tagliati pannelli di legno o di materiale affine. In particolare le macchine vengono collaudate in distinte aree della sede operativa in cui si trovano diverse captazioni delle polveri che vengono così convogliate ai filtri, prima di essere espulse in atmosfera, generando il punto di emissione **E60** (dimostrazioni - SPOSTATO), i punti di emissione **E64**, **E66** ed **E67** (collaudo - ESISTENTI) ed infine il punto di emissione **E71** (collaudo - NUOVO).

Sarà inoltre installato un banco di saldatura che sarà all’occorrenza utilizzato per apportare piccole modifiche ai pezzi da installare nelle macchine; qui è previsto pertanto anche l’impianto di aspirazione da cui si genererà il punto di emissione **E69** (saldatura – NUOVO).

Può capitare che alcuni particolari delle macchine si danneggiano superficialmente durante le lavorazioni e/o le movimentazioni, per cui si renderà necessario eseguire occasionalmente qualche ritocco alla verniciatura; a tal fine sarà utilizzata un’apposita cabina di verniciatura dotata di aspirazione da cui si genererà il punto di emissione **E70** (verniciatura – NUOVO), previa filtrazione delle polveri prodotte dalle lavorazioni.

Terminate le fasi di collaudo le macchine vengono preparate per la spedizione ed imballate applicando teli protettivi in polipropilene che verranno opportunamente sagomati manualmente a caldo tramite flambatura, generando un punto di emissione diffusa **ED1** (flambatura - ESISTENTE).

La società chiede di poter effettuare gli autocontrolli annuali sulle emissioni E69 e E70 anziché tenere

annotati i consumi delle materie prime su apposito registro. Si ritiene di accogliere la richiesta in quanto comporta un controllo più restrittivo.

Consumo dichiarato di legno (materia prima) utilizzato nella fase di collaudo macchine: ca.: 9000 kg/anno;

Consumo dichiarato nell'operazione di flambatura: GPL 1.000 kg/anno, polipropilene 27.630 kg/anno;

Consumo dichiarato di filo per saldatura 200 kg/anno (pari a circa 0,8 kg/giorno);

Consumo dichiarato di detergenti: 200 kg/anno;

Consumo dichiarato di solventi, catalizzatori e prodotti vernicianti di 600 kg/anno (pari a 2,4 kg/giorno).

La ditta dichiara che non verranno effettuate saldature in acciaio inox;

La ditta dichiara di non essere soggetta all'art. 275 del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii;

Sono presenti le seguenti emissioni convogliate non soggette ad autorizzazione in quanto finalizzate al ricambio d'aria in ambienti di lavoro (art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06):

**E37** – Raffreddamento compressori;

**E38** – Raffreddamento compressori;

**E39** – Evaporatore per raffreddamento aria compressori;

**E40** – Raffreddamento compressori;

**E41** - Raffreddamento compressori.

Sono presenti le seguenti emissioni convogliate derivanti dal reparto mensa facenti capo ad attività in deroga (art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06) e pertanto non soggette ad autorizzazione:

**E42** – Aspirazione da lavapiatti;

**E43** – Aspirazione da cappa sopra area cottura.

Il gestore dichiara che sono presenti n. 4 caldaie ad uso civile oltre a n. 50 generatori di calore pensili alimentati a gas metano (con potenzialità diversa da 448 kW a 5 kW) relativi a impianti termici civili (riscaldamento ambienti e/o produzione acqua sanitaria).

Tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 (solo se > 35 kW) ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

Riguardo alle **Emissioni diffuse**, il gestore ha specificato che al termine della realizzazione di ciascuna macchina, prima della sua spedizione, si svolge l'attività di imballaggio. A tal fine l'azienda prevede di avvolgere manualmente la macchina con telo in polipropilene e successivamente di scaldarlo con cannello a fiamma (c.d. *flambatura*), alimentato da bombola di GPL. Il gestore ha dichiarato che tale emissione diffusa denominata "**ED01**" non è convogliabile per i seguenti motivi:

- . l'assemblaggio e l'imballaggio finale delle macchine vengono eseguiti su singole isole di lavoro (complessivamente circa 90);
- . il volume di ciascuna macchina è mediamente 40/50 m<sup>3</sup>, per cui sarebbero necessarie cappe di rilevanti dimensioni in ciascuna delle 90 isole di lavoro;
- . allo stesso modo non sarebbe possibile spostare ciascuna macchina finita in un punto fisso dello stabilimento in cui eseguire la suddetta operazione.

Considerato che il gestore ha inoltre redatto, ed inviato, il documento di valutazione del rischio chimico controfirmato dal medico competente, come previsto dal provvedimento di AUA n.1987 del 19/04/2019 nel quale dichiara che tale attività comporta un rischio irrilevante per la salute dei lavoratori, e visto il parere dell'Azienda USL Prot. 97623/p del 16/09/2019, non si dispone la captazione ed il convogliamento all'esterno delle suddette emissioni, fermo restando che in caso di evoluzione della situazione ambientale, delle migliori tecniche disponibili o su richiesta dell'autorità sanitaria, può essere prescritto il convogliamento all'esterno anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

## **PRESCRIZIONI:**

<b>EMISSIONI CONVOGLIATE già autorizzate</b>
--

### **E60 – Aspirazione per dimostrazione macchine finite**

Si esegue attività di lavorazione meccanica del legno

- Portata: 43.200 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 1 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 20 °C
- Impianto di trattamento: FILTRO A TESSUTO costituito da filtro a maniche composto di n.128 maniche filtranti per una superficie filtrante totale di 301,44 m<sup>2</sup>. Pulizia delle maniche tramite sistema di scuotimento meccanico temporizzato.
- Inquinante emesso e relativo limite previsto al punto 4.5 della Delibera di G.R. 2236/09 e ss.mm.ii. e al punto 4.3.1 del Criaer

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione</b>
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Il gestore dovrà effettuare i controlli sulla emissione E60 con una frequenza almeno annuale. I risultati dei controlli dovranno essere annotati dalla ditta su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

In alternativa al controllo del materiale particellare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto funzionamento del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di perdita di carico indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente sul registro di cui sopra i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

### **E64 – Aspirazione su linea di produzione “B” e “C”**

Sulle linee di produzione si eseguono lavorazioni meccaniche su legno e alluminio

- Portata: 12.500 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 8 h/giorno ca.
- Temperatura: Ambiente
- Altezza: 9,0 m
- Sezione: 0,385 m<sup>2</sup>
- Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche composto di n. 78 maniche filtranti per una superficie filtrante totale di 100,80 m<sup>2</sup>. La pulizia delle maniche tramite sistema a

scuotimento meccanico temporizzato.

- Inquinante emesso e relativo limite CRIAER rinvenibile al punto 4.3.1 e 4.13.22 del CRIAER

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** il gestore dovrà effettuare sull'emissione **E64** controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa al controllo del materiale particellare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto funzionamento del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di perdita di carico indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente sul registro di cui sopra i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

#### **E65 – Revisione vasche colla**

In questa attività vengono fusi e rimossi i residui di colla tipo EVA presenti nelle macchine in revisione

- Portata: 1.692 Nm<sup>3</sup>/h
- Temperatura: 100 °C
- Durata: 2 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,017 m<sup>2</sup>
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinante emesso e relativo limite CRIAER rinvenibile nella D.G.R. n. 2236/2009 ss.mm.ii. allegato 4 punto 4.14

Inquinanti	Valori limite di emissione
COV (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** il gestore dovrà effettuare sull'emissione **E65** controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

#### **E66 – Aspirazione su linea di produzione LNA e LNB.**

Sulle linee di produzione si eseguono lavorazioni meccaniche su alluminio. Non vengono utilizzate emulsioni oleolubrificanti.

- Portata: 16.000 Nm<sup>3</sup>/h
- Temperatura: ambiente
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,385m<sup>2</sup>
- Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 72 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 101,74 m<sup>2</sup>. Pulizia meccanica delle maniche mediante scuotimento temporizzato.

– Inquinante emesso e relativo limite CRIAER rinvenibile al punto 4.13.22

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali/materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** Il gestore dovrà effettuare sull'emissione **E66** controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa al controllo del materiale particolare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto funzionamento del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di perdita di carico indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente sul registro di cui sopra i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

### **E67 – Aspirazione su linea di produzione CDL**

Si esegue attività di lavorazione meccanica del legno

– Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 60 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 84 m<sup>2</sup>. Pulizia meccanica delle maniche mediante scuotimento temporizzato.

– Portata di progetto: 9.000 Nm<sup>3</sup>/h

– Durata: 8 h/giorno

– Altezza: 7,0 metri

– Sezione: 0,282 m<sup>2</sup>

– Temperatura: Ambiente

– Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. all.4 nel punto 4.5 e al punto 4.3.1 del Criaer

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri Totali/materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** Il gestore dovrà effettuare i controlli sull'emissione E67 con una frequenza almeno annuale. I risultati dei controlli dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo. In alternativa al controllo del materiale particolare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto funzionamento del filtro, con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di Perdita di carico indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotate mensilmente sul registro di cui sopra i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

### **Emissioni nuove da autorizzare**

### **E68 - LAVAPEZZI**

Lavaggio componenti in alluminio delle macchine prodotte

– Impianto d'abbattimento: Non presente.

- Portata di progetto: 400 Nm<sup>3</sup>/h.
- Temperatura: 60 °C
- Durata: 2 ore/giorno
- Altezza: 8,0 metri
- Sezione: 0,008 m<sup>2</sup>
- Limiti CRIAER rinvenibili al punto 4.13.28 “Sgrassaggi alcalini”

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Sostanze alcaline (espresso come NaO <sup>2</sup> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l’azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza semestrale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell’ARPA, e firmate dal responsabile dell’impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

### **E69 - SALDATURA**

Viene eseguita la saldatura di particolari in acciaio per operazioni di manutenzione

- Impianto d’abbattimento: Non presente.
- Portata di progetto: 1500 Nm<sup>3</sup>/h.
- Temperatura: ambiente
- Durata: 2 ore/giorno
- Altezza: 8,0 metri
- Sezione: 0,025 m<sup>2</sup>

Limiti previsti alla DGR 2236/2009 punto 4.29

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Materiale Particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l’azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell’ARPA, e firmate dal responsabile dell’impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

### **E70 - CABINA DI VERNICIATURA**

Vengono eseguite le riprese e i ritocchi sui difetti di verniciatura delle macchine in produzione

- Impianto d’abbattimento: Filtro a pannelli.
- Portata di progetto: 8.800 Nm<sup>3</sup>/h.
- Temperatura: ambiente
- Durata: 4 ore/giorno
- Altezza: 8,0 metri
- Sezione: 0,196 m<sup>2</sup>

Limiti rinvenibili nella D.G.R. 2236/09 e s.m.i. allegato 1B al punto 4.7

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri totali/materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

### **E71 - FORATRICE**

Aspirazione su linea di produzione Foratrici WINDOR FLEX

Si esegue attività di lavorazione meccanica del legno

- Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n° 96 maniche aventi superficie filtrante totale pari a 226 m<sup>2</sup> la pulizia avviene attraverso scuotimento meccanico.
- Portata di progetto: 28.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Temperatura: ambiente
- Durata: 8 ore/giorno
- Altezza: 10 metri
- Sezione: 0,986 m<sup>2</sup>

Limiti rinvenibili nelle linee guida CRIAER al punto 4.3.1

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri totali/materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** Il gestore dovrà effettuare sull'emissione E71 controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa al controllo del materiale particolare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto funzionamento del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori di perdita di carico indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente sul registro di cui sopra i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

## **EMISSIONI DIFFUSE già autorizzate**

### **ED01- Flambatura operazioni manuali di flambatura – imballaggio tramite cannello a GPL**

Il gestore dovrà annotare la quantità di GPL e polipropilene utilizzato su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto, da conservare a disposizione degli organi di controllo.

***Altre prescrizioni:***

***Condizione di normalizzazione dei risultati***

Le concentrazioni degli inquinanti delle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 0° C (273,15 K)
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

***Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi***

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1 UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici);
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

***Altre prescrizioni:***

**a.** I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei

valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**b.** In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

**c.** Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione. I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici,

atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

**d.** Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività **E68, E69, E70, E71** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

**e.** Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

**f.** La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le

condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

**g.** Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

**h.** I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

**i.** Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incertezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

**j.** La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".

**k.** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f),g),h) e i).

**l.** I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

**m.** Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità

Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

**n.** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

**o.** E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**p.** Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

**q.** Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "*...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere

definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
- e, possibilmente di una protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

r. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

s. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.



LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-ANCONA

E65

E68

E64

E60

E71

E66

Altra proprietà

E70

E69

ALTRA PROPRIETA'


E67

Altra proprietà

Via Emilia


SCM GROUP SPA - SEDE DI RIMINI (Febbraio 2023)  
LEGENDA EMISSIONI IN ATMOSFERA

- EXX PUNTO DI EMISSIONE ESISTENTE
- EXX PUNTO DI EMISSIONE SPOSTATO
- EXX PUNTO DI EMISSIONE NUOVO
- CT/GC XY   Centrale Termica o Bruciatore funzionanti a gas metano



STRALCIO SERVIZI  
scala 1:100

PROGETTO  
PIANTA PIANO TERRA  
scala 1:500



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**